

Dichiarazione a Verbale

ACCORDO INTEGRATIVO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 4 LEGGE 300/1970 SU ALCUNI SITI CULTURALI APERTI AL PUBBLICO

25 marzo 2026

Con la presente, il sindacato FGU Gilda Unams Università di Padova dichiara di non sottoscrivere l'accordo in oggetto per le seguenti motivazioni:

1. **L'accordo non può essere considerato una sanatoria:** l'art.4 della L. 300/1970 prevede che ogni installazione da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori — anche se potenziale o accidentale — richieda un accordo collettivo preventivo o, in mancanza di quest'ultimo, l'autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.); esso non può pertanto rappresentare una mera sanatoria ex post. Dalla documentazione allegata risulta che, ai sensi del punto 5 a pag. 2 e degli allegati 1 (pagg. 9–18), 3A (Palazzo del Bò), 3B (Palazzo Cavalli), 3C (Orto Botanico) e 3E (Palazzo Liviano), gli impianti di videosorveglianza sono già installati e funzionanti.
1. **Impianti antifurto:** i contenuti dell'allegato 1 *"Elenco sedi Università degli Studi di Padova con impianti antifurto"* (pagg. 4–9) non devono rientrare nell'articolato dell'accordo, in quanto estranei all'oggetto della presente intesa.
2. **Controllo delle postazioni di lavoro:** è del tutto insufficiente indicare la sola posizione delle telecamere senza specificarne le caratteristiche tecniche (angolo di ripresa, presenza di zoom o funzionalità PTZ) e senza allegare la relativa DPIA (Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati). Le rappresentanze sindacali devono poter valutare autonomamente se le riprese includano effettivamente postazioni di lavoro o varchi di accesso riservati al personale.
3. **Trasparenza sugli accessi ai log:** non è ammissibile negare l'accesso ai log degli accessi effettuati alle rappresentanze sindacali non firmatarie. Su richiesta motivata, tutte le organizzazioni sindacali devono poter accedere alle informazioni relative a chi ha visionato le registrazioni, in quale momento e per quale durata. I log di accesso devono essere conservati e resi disponibili per un periodo minimo di sei mesi.
4. **Incaricati alla visione delle registrazioni:** l'accordo individua in modo generico le figure autorizzate alla visione, includendo potenzialmente i superiori gerarchici. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i lavoratori hanno il diritto di conoscere preventivamente l'identità dei soggetti che trattano i loro dati personali (ad es. personale di vigilanza privata).

Tale informazione deve costituire parte integrante dell'accordo e non può essere fornita soltanto "a richiesta".

5. **Modifiche agli impianti:** la previsione per cui l'Amministrazione possa apportare modifiche agli impianti limitandosi a comunicarle alle rappresentanze sindacali è insufficiente. Qualora le integrazioni o le modifiche si discostino dal contenuto del vigente accordo, le rappresentanze sindacali devono essere formalmente convocate e si deve procedere alla stipula di un nuovo accordo. In nessun caso è accettabile un meccanismo di silenzio-assenso su una materia tanto complessa e delicata quale la videosorveglianza.
6. **Tempo di conservazione delle riprese:** il termine di sette giorni stabilito al punto 4 dell'Accordo, nel richiamo dall'art. 10, comma 2 del Regolamento in materia di videosorveglianza per la conservazione delle immagini relative a interi complessi (quali Palazzo Bo o il Liviano) si fonda su una generica valutazione del "pregio dei beni". Tale criterio, per di più in mancanza a qualsiasi riferimento ad una DPIA, contrasta con il principio di minimizzazione dei dati sancito dal GDPR, che indica in tre giorni il periodo di conservazione standard.

Il Segretario FGU Gilda Unams Università di Padova

Dott. Andrea Berto

firmato digitalmente